

# COMUNE DI TRIGGIANO



# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 05/08/2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2018
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2019
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 de 29/09/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 30/06/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		pag
Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 1 bis	Caratteristica della tassa	3
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 4	Soggetto attivo	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI		7
Art. 5	Presupposto per l'applicazione della tassa e definizioni	7
Art. 6	Soggetti passivi	7
Art. 7	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	7
Art. 8	Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 9	Superficie degli immobili	9
TITOLO III – TARIFFE		9
Art. 10	Costo di gestione	9
Art. 10 bis	Piano Economico Finanziario	9
Art. 11	Determinazione della tariffa	10
Art. 12	Articolazione della tariffa	10
Art. 13	Periodi di applicazione della tassa	10
Art. 14	Tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 15	Occupanti le utenze domestiche	11
Art. 16	Tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 17	Classificazione delle utenze non domestiche	12
Art. 18	Scuole statali	13
Art. 19	Tributo giornaliero	13
Art. 20	Tributo provinciale	13
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI		14
Art. 21	Riduzioni per il riciclo	14
Art. 21bis	Riduzione per le utenze non domestiche che avviano al recupero i propri rifiuti integralmente al dif	14
Art. 22	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	16
Art. 23	Agevolazioni	16
TITOLO V – DICHIARAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		18
Art. 24	Obbligo di dichiarazione	18
Art. 25	Contenuto e presentazione della dichiarazione	18
Art. 26	Poteri del Comune	19
Art. 27	Accertamento	20
Art. 28	Sanzioni	20
Art. 29	Riscossione	20
Art. 30	Interessi	21
Art. 31	Rimborsi e compensazioni	21
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI		21
Art. 32	Entrata in vigore e abrogazioni	21
Art. 33	Clausola di adeguamento	21
	ALLEGATO A – Elenco dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	22
	ALLEGATO B – Categorie tariffarie	23

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti – TARI – prevista dall'art. 1, co. 639 e segg., della L. 147/2013 e ss.ii.mm., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ART. 1bis – CARATTERISTICA DELLA TASSA

1. La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani del Comune di Triggiano.
2. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999 ed individuate moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario “chi inquina, paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

## ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 3 agosto 2011 nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. 1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

I. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

II. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

III. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi

compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### **ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152:

a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b. il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d. i rifiuti radioattivi;

e. i materiali esplosivi in disuso;

f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a. le acque di scarico;

b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

### **ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a tassazione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se non utilizzati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Si intendono per:
  - 3.1. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
  - 3.2. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
  - 3.3. *pertinenze*, le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione, purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 e C/6, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale;
  - 3.4. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
  - 3.5. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La Tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superfici, avendo riguardo al numero degli effettivi occupanti l'unità immobiliare.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### ART. 7 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari inagibili o inabitabili, da comprovare attraverso idonea documentazione, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle

- superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori;
  - e) le aree impraticabili e intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;
2. Le unità immobiliari di cui alle lettere a) e d), si intendono escluse dalla tassazione se effettivamente prive di occupazione con contestuale verifica delle oggettive risultanze anagrafiche in coerenza con il trattamento tributario previsto ai fini IMU.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente art., lo stesso verrà applicato per Comune di l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d) le superfici adibite ad attività di produzione industriale, ad esclusione dei locali destinati ad uffici, spogliatoi, mense, depositi e magazzini non funzionalmente collegati alle attività produttive;
  - e) magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è

calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 15%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e allegare elaborato planimetrico asseverato da tecnico abilitato;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando il contratto di servizio sottoscritto con imprese abilitate e fatture periodiche attestanti l'avvenuto avviamento a smaltimento dei rifiuti speciali.

## **ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, co. 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza massima di mt. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **ART. 10 - COSTO DI GESTIONE**

1. La tassa comunale sui rifiuti TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti tenendo conto dei dati forniti dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, integrati dagli ulteriori costi di competenza dell'Ente, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **ART. 10bis - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Dal 1° gennaio 2020, la redazione annuale del Piano Finanziario e le sue modalità di approvazione sono conformate alla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e successive integrazioni e modificazioni aventi forza di norma, mediante la trasmissione dello stesso all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti quale Ente Territorialmente Competente.

2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

#### **ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

5. 4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al co. precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali esplicitati nella Deliberazione di Approvazione delle Tariffe.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, co. 658, della L. 147/2013 e dall'art. 4, co. 2, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 5% e un massimo del 10%.

#### **ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 2 bis. Ai soli fini della determinazione della Tassa sui Rifiuti TARI, in caso di immobili contigui i quali insistono nella stessa particella catastale, individuati da subalterni differenti, utilizzati per l'esclusivo uso domestico, a disposizione del medesimo contribuente e degli ulteriori occupanti solidalmente responsabili, si applica una sola quota variabile.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La tariffa individuata per la tassazione delle unità immobiliari destinate alle attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati anche in via occasionale o saltuaria, riconducibili alla nozione comune di *bed & breakfast*, è quella per utenze domestiche con 6 o più occupanti.
5. Per le unità immobiliari ad uso domestico dichiarate come "non utilizzate", escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere anche valore nullo (pari a zero).
6. La circostanza del non utilizzo per le unità immobiliari ad uso domestico di cui al comma precedente, è comprovata dall'assenza di arredi, beni mobili o suppellettili e di utenze attive per l'erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, telefonia.
- 7.

## **ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Vengono considerati occupanti l'unità immobiliare, i residenti a qualsiasi titolo, anche se censiti in nuclei familiari distinti. Devono, inoltre, essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. In caso di unico occupante l'unità abitativa, la tariffa di riferimento resta comunque quella prevista per i nuclei familiari con unico componente.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, in assenza di denuncia iniziale, il numero di occupanti è presuntivamente individuato in tre unità (nucleo familiare medio di riferimento). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non sono destinati ad attività economiche e che non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative, si considerano possedute/detenute da un numero di componenti pari a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24; In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un occupante su base annua, senza applicazione di eventuali benefici agevolativi, ferma restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emergente. Per le suddette unità immobiliari, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, potranno essere determinati specifici coefficienti per la quota fissa e per la quota variabile in deroga alle categorie ordinarie riferite al numero dei componenti dichiarati.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di iscrizione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente salvo le variazioni di residenti che si spostano all'interno del territorio comunale, per le quali la decorrenza è considerata puntuale e provoca d'ufficio la riliquidazione del tributo dal nucleo familiare uscente e la nuova liquidazione per quello entrante.

## **ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del decreto del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, All. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. Per le unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere valore nullo (pari a zero).

#### **ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità immobiliare distinta in catasto. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
- 4 bis. La tariffa prevista per la categoria 03 dell'allegato B "Autorimesse, magazzini senza vendita" può utilizzarsi nel caso di unità immobiliari separatamente identificate in catasto ad esclusiva destinazione d'uso, ovvero nel caso di superfici non accessibili dalla comune utenza dell'attività commerciale cui sono asservite. Le denunce di variazione di tali fattispecie hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, con presunzione di occupazione minima non inferiore a 20 mq., è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Le aree scoperte operative sono soggette a tassazione nella misura del 25% della tariffa individuata, con riferimento all'attività economica prevalente svolta dal soggetto passivo.

#### **ART. 18 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del co. precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno, la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente art. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Tassa sui Rifiuti TARI annuale.

#### **ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui Rifiuti TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tari comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo richiesto al contribuente a titolo di tassa sui rifiuti comunale.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **ART. 21 - RIDUZIONI PER IL RICICLO**

1. Alle utenze non domestiche, **che conferiscono al pubblico servizio**, è assicurata una riduzione della quota variabile, da riconoscersi a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, come intesa ex art. 183 del D.Lgs. 152/2006.
2. La riduzione tariffaria di cui al comma 1, è riconosciuta con la seguente graduazione:
  - a. riduzione della parte variabile della tariffa pari al 5%, per produzione di rifiuti avviati al riciclo, maggiore del 50% e fino al 70% della produzione potenziale massima annua del rifiuto per tipologia di attività come individuata dal coefficiente Kd – Area SUD – di cui al punto 4.4, All. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  - b. riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10% per produzione di rifiuti avviati al riciclo, maggiore del 70% della produzione potenziale massima annua del rifiuto per tipologia di attività come individuata dal coefficiente Kd – Area SUD – di cui al punto 4.4, All. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
3. La riduzione per l'avvio al riciclo, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con presentazione di istanza corredata da documentazione (contratto, fatture, formulari, eventuale MUD regolarmente presentato, ecc...) idonea a dimostrare le quantità dei rifiuti avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile ovvero rimborso degli importi versati e non dovuti.

## **ART. 21 bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RECUPERO I PROPRI RIFIUTI INTEGRALMENTE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, nell'allegato C della parte IV del predetto D.Lgs. n. 152/2006 e comprendono anche le attività di riciclaggio.

2. Ai sensi dell’articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le sole utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, richiamati dall’articolo 2, comma 2, punto 2.6, lett. b) del presente regolamento, previa dimostrazione di averli integralmente avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare:

a) apposita comunicazione con le modalità e i termini di cui al successivo comma 4;

b) apposita documentazione con le modalità e i termini di cui al successivo comma 8, a dimostrazione di aver avviato al recupero i propri rifiuti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero tutti i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico tramite soggetti autorizzati hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa; resta comunque dovuta nella sua interezza la quota fissa della tariffa.

4. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.L. 22/3/2021 n. 41 convertito dalla legge 21/5/2021 n. 69, la scelta da parte dell'utenza non domestica di uscire dal servizio pubblico e ricorrere a soggetti autorizzati presenti sul mercato deve riguardare tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti dall’utenza e deve essere comunicata all’ufficio tributi e, contestualmente, all’ufficio ambiente del Comune tramite raccomandata o PEC entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. L’eventuale presentazione della comunicazione oltre i termini perentori indicati nei periodi precedenti è considerata del tutto inefficace e non produttiva di alcun effetto, neanche in relazione agli anni ulteriormente successivi. La comunicazione di opzione per l’uscita dal servizio pubblico deve contenere:

a) l’impegno a conferire al di fuori del servizio pubblico tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti;

b) l’impegno alla restituzione, entro il 31 gennaio dell’anno di uscita dal servizio pubblico, delle eventuali attrezzature (pattumiere, cestini, mastelle, bidoni, cassoni, containers, ecc.) di proprietà del Comune o del soggetto appaltatore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, detenute in uso, comodato o altro titolo;

c) l’indicazione dell’ubicazione e della superficie dei locali o aree scoperte ove vengono prodotti i rifiuti da avviare a recupero, nonché il tipo di attività concretamente svolta con il relativo codice ATECO;

d) l’indicazione delle tipologie e la stima delle quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distintamente per codice CER;

e) l’indicazione del nominativo del soggetto incaricato del recupero;

f) la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante,

e deve essere corredata di idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per un periodo minimo di 5 anni con il soggetto autorizzato che effettuerà l’attività di

recupero dei rifiuti. L'incompletezza della comunicazione la rende del tutto inefficace e non produttiva di alcun effetto.

5. L'opzione per l'uscita dal servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni, salva la possibilità di presentare, con le stesse modalità e termini di cui al precedente comma 4, espressa richiesta per ritornare ad avvalersi del servizio pubblico anche prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è valutata dal gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo del rientro richiesto, in termini di modalità, tempi di svolgimento e costi. L'eventuale riammissione al servizio pubblico decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta ed è vincolante per almeno 5 anni, senza la possibilità di presentare, successivamente alla riammissione, una nuova comunicazione di uscita dal servizio pubblico.

6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 4 entro i termini perentori di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per avvalersi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

7. La riduzione della quota variabile della tariffa, di cui al precedente comma 3, è determinata nella stessa misura del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti. Si considera come produzione potenziale di rifiuti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd massimo parte variabile) della categoria corrispondente, previsto dal DPR n. 158/1999, ovvero indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

8. La riduzione, a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, deve essere richiesta annualmente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di avvio al recupero, allegando apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e che tale quantità costituisce la totalità dei propri rifiuti prodotti. A tale richiesta, da presentare all'ufficio tributi e, contestualmente, all'ufficio ambiente del Comune tramite raccomandata o PEC, dovranno altresì essere allegate:

- a) copia del contratto col soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (necessaria per verificare che il produttore si sia avvalso di soggetto autorizzato);
- b) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero;
- c) attestazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, in ordine alle modalità di recupero dei rifiuti allo stesso conferiti;
- d) copia delle fatture con indicazione delle quantità di rifiuti avviati al recupero ed il relativo periodo di riferimento;
- e) copia del MUD.

Nei casi di ritardo nella presentazione della richiesta e relativa dichiarazione e documentazione o di carenza o inidoneità della documentazione a comprovare quanto richiesto, la quota variabile della tariffa TARI resta dovuta nella sua interezza.

9. La riduzione disciplinata dal presente articolo è calcolata a consuntivo, sempre che la richiesta di cui al precedente comma 8 risulti tempestiva e completa, ed è riconosciuta mediante conguaglio compensativo con la TARI dovuta per l'anno successivo ovvero, nel caso di incapienza, mediante rimborso dell'eventuale maggiore TARI pagata, a condizione che il contribuente risulti in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle richieste presentate, avuto riguardo anche alle attività di recupero svolte ed alle quantità di rifiuti dichiarati come avviati al recupero. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante a seguito dei controlli ed ispezioni, tali da comportare una minore riduzione spettante, le utenze interessate saranno assoggettate al recupero della quota di riduzione indebitamente riconosciuta con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori

di legge attesa l'infedeltà della dichiarazione resa; si procederà, altresì, ad inoltrare denuncia alle autorità competenti per la dichiarazione sostitutiva mendace. Qualora si dovessero rilevare comportamenti non corretti in ordine all'avvio al recupero dei rifiuti, le utenze interessate saranno assoggettate alle sanzioni previste dal codice dell'ambiente, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni connesse a più gravi violazioni.

## **ART. 22 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, limitatamente ai periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 23 - AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti dalla Tassa sui Rifiuti:

a) l'unità immobiliare occupata da nucleo familiare il cui ultimo valore ISEE complessivo, non superi il limite di € 4.000,00, alle seguenti condizioni:

- La superficie dell'abitazione comprese le relative pertinenze, risulti non superiore ai mq. 95, sia adibita ad abitazione principale e che nessuno dei componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento di altri fabbricati su tutto il territorio nazionale, ad esclusione di quelli concessi in comodato d'uso gratuito a parenti entro il secondo grado;

- In caso di occupanti l'immobile iscritti in nuclei familiari diversi, il valore di riferimento è la somma dei valori ISEE di tutti gli occupanti;

- Il reddito complessivo annuo, inteso come ammontare di tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF, ivi compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (in analogia alla normativa prevista per la concessione degli assegni familiari), conseguiti nel periodo d'imposta precedente, riferito al complesso degli occupanti risulti non superiore a € 20.000,00,

b) l'unità immobiliare occupata da operatori commerciali presenti nel centro storico all'interno del perimetro delimitato dalle: Via delle Mura, Via Carroccio, Via Garibaldi e Via Gioberti (così come individuabile nella zona A1 del vigente PRG);

2. Sono ridotte del 25%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, le tariffe delle utenze domestiche e relative pertinenze, la cui superficie risulti non superiore ai mq. 95, adibite ad abitazione principale e occupate da un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti.

3. Sono ridotte del 15%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, le tariffe da applicare alle unità immobiliari occupate da operatori commerciali presenti sulle vie che delimitano il centro storico (Via delle Mura, Via Carroccio, Via Garibaldi e Via Gioberti) e che non rientrano nella esenzione prevista al co. 1, lettera b) del presente art., a condizione che la superficie complessiva non risulti superiore a mq. 200.

4. A partire dall'anno 2015, la Tassa sui Rifiuti TARI riferita ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è ridotta di due terzi.

5. Per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo ed eventuali pertinenze, dichiarate utilizzate non continuativamente nell'anno solare ancorché utilizzabili e purché prive di residenti, è riconosciuta una riduzione del 30% della tassa. La riduzione opera nella stessa

misura anche in assenza di contratti di fornitura di servizi pubblici a rete ed in tutte le condizioni diverse di cui al precedente art. 7, co. 1, lett. a).

6. Le richieste di agevolazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, in deroga ad ogni altro termine, devono essere presentate a pena di esclusione, complete di idonea documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, entro il 31 marzo dell'anno solare di competenza.

7. Esclusivamente per l'anno 2020 - particolarmente interessato dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione di cui al comma 6 del presente articolo è prorogato fino al 30 ottobre 2020.

8. Esclusivamente **per gli anni 2020 e 2021** - particolarmente interessati dall'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Sars Covid 19 - è possibile riconoscere, agli operatori commerciali (**previa presentazione di istanza entro e non oltre il 30 Novembre 2021**), titolari di utenze non domestiche soggette ad inattività forzata per effetto dei provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del virus, la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa Tari 2020/**2021**.

## TITOLO V

### DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### ART. 24 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;  
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;  
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione. Restano validi gli adempimenti dichiarativi in caso di nuclei familiari distinti occupanti la medesima unità immobiliare.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;  
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;  
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### ART. 25 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui

al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART. 26 - POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

#### **ART. 27 - ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200,00 il contribuente può richiedere una rateazione nei limiti e con le modalità stabilite nel Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **ART. 28 - SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, co. 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

### **ART. 29 - RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale.
2. La tassa annuale è pagata mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione, di norma, entro la data del 31 maggio dell'anno cui la tassa si riferisce, ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza, di norma, al 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre. E' fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.

### **ART. 30 - INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART. 31 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Sono parimenti ammesse compensazioni tra crediti e debiti tributari con altre entrate all'interno dell'Imposta Unica Comunale, sempre previo disposizione di accoglimento da parte dell'Ente.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

### **ART. 33 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO "A"

(all. L-quater D.Lgs.116/2020 Elenco Rifiuti \_ex assimilabili)

### Elenco dei Rifiuti Urbani delle utenze non domestiche

Frazione	Descrizione	CER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da CER 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi in materiali misti	150106
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da CER 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da CER 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da CER 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

## ALLEGATO “B”

*(all. L-quinquies D.Lgs.116/2020 Attività che producono rifiuti assimilabili, adesso classificati come urbani)*

### CATEGORIE TARIFFARIE

**Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.**

<b>01</b>	Associazioni, biblioteche, musei, scuole , luoghi di culto .
<b>02</b>	Cinematografi, teatri
<b>03</b>	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
<b>04</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
<b>05</b>	Stabilimenti balneari
<b>06</b>	Autosaloni, esposizioni
<b>07</b>	Alberghi con ristorante
<b>08</b>	Alberghi senza ristorante
<b>09</b>	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
<b>10</b>	Ospedali
<b>11</b>	Agenzie, studi professionali, uffici
<b>12</b>	Banche e istituti di credito
<b>13</b>	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
<b>14</b>	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
<b>15</b>	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>17</b>	Barbiere, estetista, parrucchiere
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
<b>19</b>	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
<b>20</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>21</b>	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
<b>22</b>	Birrerie, hamburgerie, mense
<b>23</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>24</b>	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
<b>25</b>	Plurilicenze alimentari e miste
<b>26</b>	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
<b>27</b>	Ipermercati di generi misti
<b>28</b>	Banchi di mercato generi alimentari
<b>29</b>	Discoteche, night club